



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

Napoli 01 Dicembre 2021

**A Tutti gli Iscritti
all'Albo Professionale**

Prot. 4205/2021

Oggetto: PRINCIPALI NOVITA' LEGISLATIVE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGGE N.172 DEL 26 NOVEMBRE 2021, C.D. "SUPER GREEN PASS". DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE.

Gentile Collega,

Ti informo che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 282 del 26-11-2021 è stato pubblicato il Decreto -Legge 26 novembre 2021 n.172: "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*".

Il Provvedimento introduce, in via transitoria, il c.d. "Super Green Pass", ovvero lo strumento che il Governo ha deciso di mettere in campo per contrastare la quarta ondata di contagi da Covid-19. Si espongono, di seguito, le principali novità introdotte dal D.L. 172/2021.

OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS COV2 PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE E GLI OPERATORI DI INTERESSE SANITARIO.

SI INVITANO TUTTI GLI ISCRITTI ALLA SCRUPOLOSA LETTURA DI QUANTO DI SEGUITO ESPOSTO, EVIDENZIANDO CHE LE NORME ILLUSTRATE TROVANO DIRETTA APPLICAZIONE ANCHE PER I FARMACISTI.

L'art 1 del D.L. N. 172/2021 (modificando gli artt. 3 ter e 4 del D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla L. n.76/2021) ha "ampliato" il concetto di adempimento dell'obbligo vaccinale, comprendendo, a far data dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo (c.d. dose booster) successiva al ciclo vaccinale primario.

In particolare, la citata disposizione normativa prevede che, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (c.d. dose booster), nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute n. 45886 del 08/10/2021 ([clicca qui](#))

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l'obbligo non sussiste e la vaccinazione può essere omessa o differita.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale - DGC)



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dalla ricezione dell'invito o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6 del Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (controllo da parte dei responsabili delle strutture sull'obbligo vaccinale e sanzioni).

COME GIA' RACCOMANDATO CON PRECEDENTI NOTE, I FARMACISTI IN INDIRIZZO VOGLIANO ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE A QUANTO PREVISTO DALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI OBBLIGO VACCINALE ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE.

L'art 4 *ter* del D.L. 172/2021 ha introdotto l'obbligo vaccinale a far data dal 15 dicembre 2021 anche per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, istituti penitenziari e delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni*).



Ordine dei Farmacisti della Provincia di Napoli

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni e delle strutture assicurano il rispetto dell'obbligo.

La violazione delle disposizioni sul controllo del rispetto dell'obbligo è sanzionata ai sensi dell'art.4 commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000; in caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima).

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID 19 (GREEN PASS).

L'Art 3 del D.L. 176/2021 (*"Durata delle certificazioni verdi COVID 19"*) prevede la riduzione della durata di validità del [Green Pass](#) dagli attuali 12 mesi, a 9 mesi.

Inoltre, l'art. 4 del D.L. 176/2021 ("Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID 19"), modificando gli artt. 6, 9 bis e 9 quater del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, ha esteso l'obbligo del Green Pass ai seguenti settori:

alberghi;

spogliatoi per l'attività sportiva;

servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;

servizi di trasporto pubblico locale.

L'art. 6 del D.L. 176/2021 (*"Disposizioni transitorie"*) introduce, inoltre, a partire dal 6 dicembre 2021, la distinzione tra il Green Pass c.d. "rafforzato", rilasciato solo alle persone vaccinate o guarite dal Covid 19, e il Green Pass c.d. "base", rilasciato a chi si sottopone a un tampone molecolare (valido per 72 ore) o antigenico (valido per 48 ore).

Il Green Pass "rafforzato", a partire dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, vale in zona bianca ed è necessario per lo svolgimento delle seguenti attività, (che, altrimenti, secondo le previgenti disposizioni normative, sarebbero state oggetto di restrizioni in zona gialla e arancione):

- Spettacoli
- Spettatori di eventi sportivi
- Ristorazione al chiuso
- Feste e discoteche
- Cerimonie pubbliche

Pertanto, anche in caso di passaggio in zona arancione, alle menzionate attività potranno accedere i soli detentori del Green Pass "rafforzato".

Cordiali saluti.



Prof. Vincenzo Santagada
Presidente Ordine Farmacisti Napoli